



Direzione Regionale FVG



Protocollo d'intesa

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del F.V.G.

e

Comitato Regionale Coni del F.V.G.

Prime risposte ai quesiti posti

dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia

Incontri

- Trieste, 10 novembre 2014
- Udine, 17 novembre 2014
- Ronchi dei Leg., 24 novembre 2014
- Pordenone, 29 novembre 2014
- Tolmezzo, 13 dicembre 2014
- Palmanova, 2 febbraio 2015

A cura di

- Tamara Trevisan
- Mauro Bressan
- Corrado Giona
- Linda Lissiach
- Arianna Masci
- Michela Roja

AREA TEMATICA	QUESITO
<p>1. REDDITI PERSONE FISICHE</p>	<p>Nel caso in cui un medico prescrivesse un ciclo di ginnastica posturale , la persona può includerla nella dichiarazione dei redditi, ancorchè tale prestazione venga effettuata da istruttore con patentino CSEN/CONI che non è ne figura sanitaria nè istruttore ISEF/scienza motorie?</p>
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>L'art. 15, comma 1, lett. C), del TUIR prevede la possibilità di portare in detrazione dall'imposta lorda il 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente Euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.</i></p> <p><i>Per spese di assistenza specifica, si intendono quelle sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa (ad es. fisioterapia, laserterapia etc.), a condizione che le prestazioni siano rese da personale in possesso di specifica qualifica professionale.</i></p> <p><i>La detrazione spetta per spese relative a prestazioni effettuate da personale sanitario in possesso di qualifiche professionali riconosciute dal Ministero della Salute.</i></p> <p><i>Sono riconosciute come professioni sanitarie riabilitative le seguenti figure professionali: podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista - assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale (art. 3 del DM 29/03/2001).</i></p> <p><i>Le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29/03/2001 sono detraibili anche senza una specifica prescrizione medica (Circolare n. 19/E del 01/06/2012), a condizione che dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario risultino la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.</i></p> <p><i>In assenza del riconoscimento della figura professionale, la detrazione non è ammissibile.</i></p>

<p>2. REDDITI COMPENSI</p>	<p>Un presidente di associazione sportiva può percepire indennità in qualità di istruttore? Potrebbe essergli assegnato un compenso come “dirigente” in uno con l’indennità di cui sopra?</p>
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>L’art. 90, comma 18, della L. 289/2002 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto, recante le clausole statutarie indicate alle lettere da A) ad H) del medesimo comma. Gli anzidetti vincoli statuari sono diretti a garantire, tra l’altro, l’assenza di fini di lucro, nonché l’organizzazione dell’ente secondo un ordinamento interno a base democratica.</i></p> <p><i>In particolare, la lettera D) dispone che nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente prevista "l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi della attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette".</i></p> <p><i>In merito si richiama la Risoluzione n. 9 del 25/01/2007, la quale ha spiegato che “riguardo alla nozione di distribuzione indiretta dei proventi dell’attività sociale fra i soci, con circolare n. 124/E del 22 maggio 1998 è stato chiarito, al paragrafo 5.3, con riferimento all’applicabilità del regime fiscale previsto dall’art. 148, comma 3, del TUIR alle tipologie di enti associativi ivi previste (comprese le associazioni sportive dilettantistiche), che in mancanza di espressa indicazione legislativa soccorrono, in proposito, "i criteri stabiliti all’art. 10, comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.</i></p> <p><i>Tale ultima disposizione, relativa alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nell’individuare alcune fattispecie che "costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione", può, infatti, considerarsi come norma di valenza generale. Pertanto, la stessa deve ritenersi applicabile anche agli enti di tipo associativo ai fini della determinazione del requisito di non lucratività previsto per l’applicazione dei regimi fiscali agevolativi agli stessi riservati dalla legge.”</i></p> <p><i>In particolare, l’art. 10, comma 6, lettera C), del D.Lgs. n.460/1997 dispone che si considera "in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione (...) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni".</i></p> <p><i>La lett. E) dello stesso comma prevede inoltre che costituisce distribuzione indiretta di utili anche "la</i></p>

corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche".

Come sottolineato dalla Risoluzione n. 9 del 2007, "la previsione dei limiti quantitativi previsti dalle citate lettere (...) nell'erogazione di corrispettivi e compensi è finalizzata ad evitare che, attraverso la corresponsione degli stessi, si realizzi indirettamente distribuzione dei proventi dell'attività dell'ente.

Circa la portata dell'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997, con circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 è stato chiarito che la disposizione individua alcune fattispecie che "costituiscono in ogni caso" indici di una distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione e che assumono "valore di presunzione assoluta".

Ciò comporta che il concreto verificarsi di una delle fattispecie individuate dalla disposizione in argomento costituisce, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili.

Con risoluzione n. 294/E del 10 settembre 2002 è stato, altresì, precisato che le disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997, in quanto finalizzate "ad evitare che la disciplina agevolata" applicabile alle ONLUS ed agli altri enti non commerciali di tipo associativo "possa alimentare abusi" e prestarsi ad utilizzi elusivi della normativa di favore in argomento, assolvono ad una "funzione interpretativa" del concetto di distribuzione indiretta di utili.

La medesima risoluzione ha precisato che l'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 "è da considerare norma antielusiva di tipo sostanziale, della quale può essere chiesta la disapplicazione" ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si evidenzia che ai fini della disapplicazione della norma antielusiva, è necessario che il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie l'operazione attuata non concretizzi in realtà un comportamento elusivo.

Dalla ricostruzione sopra operata discende che il mancato rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 configura di per sé un'indiretta distribuzione fra soci dei proventi dell'attività sociale di cui all'art. 90, comma 18, lett. d), della legge n. 289 del 2002, salvo la possibilità di chiedere, ove se ne verificano i presupposti, la disapplicazione ai sensi del citato articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973.

Fuori delle fattispecie individuate dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460 del 1997, le ipotesi di distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, e quindi l'intento di conseguire finalità lucrative, devono essere verificati caso per caso in relazione agli specifici comportamenti elusivi posti in essere.

In particolare, va accertato se il cumulo di più compensi in capo allo stesso socio consenta, di fatto, di aggirare i limiti quantitativi previsti da ciascuna fattispecie dell'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 o eluda comunque, in concreto, il divieto di divisione dei proventi derivanti dall'attività sociale recato dall'art. 90, comma 18, lett. d), della legge n. 289 del 2002, tenuto conto dell'entità delle erogazioni complessivamente corrisposte al socio (compresi i compensi che non concorrono a formare il reddito), in relazione alle attività svolte dalla società e ai redditi percepiti dallo stesso ente."

<p>3. IVA, ATTIVITA' ISTITUZIONALE - COMMERCIALE</p>	<p>1. Una ASD senza partita IVA può concedere l'uso della palestra che ha in affitto ad un'altra ASD senza partita IVA? Approfondimento a seconda del caso che tali ASD siano affiliate o meno alla stessa Federazione</p> <p>2. L'associazione A ha in gestione il centro sportivo, l'associazione B utilizza un campo del centro sportivo per x ore mensili. L'associazione A deve emettere la fattura (con l'Iva) o la ricevuta (senza Iva)? Per l'associazione A l'importo è da considerarsi commerciale o istituzionale (in caso di emissione della ricevuta)? Le associazioni sono entrambe affiliate alla stessa Federazione o EPS</p>
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>Ai sensi dell'art. 148, terzo comma, del TUIR, "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati."</i></p> <p><i>Sul piano dell'IVA, l'art. 4, comma 4, del DPR 633/1972, dispone che "si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali."</i></p> <p><i>Il comma 3 dell'art. 148 prevede un regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti associativi, ivi comprese le ASD, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi</i></p>

istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, “nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali ...”.

Detta norma prevede, in sostanza, la non imponibilità ai fini dell'imposta sui redditi di talune prestazioni rese da specifiche categorie associative, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti:

- a) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati;*
- b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli “iscritti, associati o partecipanti” ovvero “di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che (...) fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”;*
- c) le stesse attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.*

Per quanto concerne il requisito della “diretta attuazione degli scopi istituzionali” - che nell'art. 4, comma 4, del dPR 633/1972 viene definito “conformità alle finalità istituzionali” – la Circolare n. 124/E del 12.05.1998 ha chiarito che “l'individuazione dell'attività che può ritenersi svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali deve essere effettuata, secondo le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale 5-19 novembre 1992, n.467, alla stregua di criteri obiettivamente riscontrabili e non sulle base di un'autoqualificazione risultante dalla sole indicazioni statutarie. Si vuole con ciò precisare che l'attività svolta "in diretta attuazione degli scopi istituzionali" non è quella genericamente rientrante fra le finalità istituzionali dell'ente, in quanto il legislatore subordina l'applicazione del regime di favore alla circostanza che l'anzidetta attività costituisca il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo.”

Nel caso in esame occorre chiedersi, quindi, se la concessione della palestra/centro sportivo ad altra ASD (affiliata alla stessa Federazione) possa effettivamente considerarsi attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali. In merito potranno assumere rilievo valutazioni di fatto (attività svolta, modalità di affitto/noleggio, entità del canone, etc) da farsi in relazione al caso concreto, dovendosi escludere la possibilità di sottrarre ad imposizione i compensi per prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali.

<p>4. CIVILISTICA: FIGURA DEL SOCIO</p>	<p>Si chiede se nello statuto può/deve (o se è opportuno o meno) essere richiamato il fatto che le associazioni sportive oltre per i propri soci, procedono al tesseramento alle Federazioni Nazionali di atleti, allievi delle scuole sportive o familiari di soci che, pur non avendo qualifica di soci, frequentano o praticano attività sportive o didattiche del club. Questo tesseramento tra l'altro è imposto dalle Federazioni (nel nostro caso FIV e FIPSAS) proprio per accedere a tali attività).</p>
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, come previsto dal comma 18 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente contemplati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) la denominazione;</i> <i>b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;</i> <i>c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;</i> <i>d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra, gli associati, anche in forme indirette;</i> <i>e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;</i> <i>f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;</i> <i>g) le modalità di scioglimento dell'associazione;</i> <i>h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.</i> <p><i>Se, quindi, il tesseramento alle Federazioni Nazionali Atleti riguarda un ambito più propriamente attinente al diritto dello sport e, di conseguenza, ai rapporti con le medesime associazioni nazionali, dall'altro si deve ricordare che, dal punto di vista fiscale, il comma 3 dell'articolo 148 del TUIR prevede un particolare regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti associativi, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, “nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la</i></p>

*medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei **tesserati** dalle rispettive organizzazioni nazionali".*

I soggetti nei confronti dei quali devono essere rese le attività svolte dalle associazioni/società sportive dilettantistiche ai fini della fruizione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, sono, quindi, in primo luogo, i soci.

Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei "frequentatori e/o praticanti" che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva). Occorre naturalmente che si tratti delle attività direttamente collegate agli scopi istituzionali, dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all'imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali. Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali.

<p>5. CIVILISTICA: FIGURA DEL SOCIO - TESSERATO</p>	<p>1. E' corretta una configurazione, quale quella riscontrata nelle società nautiche, ove gli atleti/partecipanti sono tesserati non soci sono i membri di equipaggi in cui il solo armatore è di norma socio del club o tutti gli altri sono allievi delle scuole vela (sia minori che adulti) – approfondire gli aspetti dei rapporti/figura di SOCIO-TESSERATO-MINORI</p> <p>2. I tesserati vengono trattati fiscalmente come i soci? Ovvero le quote pagate per la partecipazione ai corsi non si configurano come entrate commerciali e quindi non sono tassate come per i soci?</p>
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>Nell'ordinamento giuridico italiano, l'associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. L'associazione ha base personale ed è costituita da almeno due persone che perseguano uno scopo comune legittimo. Con il contratto associativo (l'atto costitutivo), quindi, due o più soggetti si obbligano, attraverso una organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune non economico. La natura stessa quindi di associazione e di contratto associativo (quale negozio necessariamente plurilaterale) comporta la necessaria presenza di due o più persone associate.</i></p> <p><i>L'ipotesi pertanto di un unico socio, l'armatore, non appare in linea con i dettami sopra enunciati non potendo, rebus sic statibus, ravvisarsi nemmeno i requisiti minimi previsti affinché possa considerarsi venuta ad esistenza un'associazione, a prescindere dalla natura sportiva o meno della stessa.</i></p> <p><i>Dal punto di vista fiscale, il comma 3 dell'articolo 148 del TUIR prevede un particolare regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti associativi, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, “nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”. I soggetti nei confronti dei quali devono essere rese le attività svolte dalle associazioni/società sportive dilettantistiche ai fini della fruizione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, sono, quindi, in primo luogo, i soci. Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” riconosciute dal CONI (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate). Occorre naturalmente che si tratti delle attività direttamente collegate agli scopi istituzionali, dovendosi escludere la possibilità che</i></p>

vengano sottratti all'imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali. Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali.

Con riguardo al rapporto con minorenni, la normativa di diritto comune prevede che entrambi i genitori abbiano la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo nei confronti del figlio. A mente, in particolare, dell'art. 320 c.c. i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli fino alla maggiore età o all'emancipazione in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Di conseguenza, è sulla base di tali principi che dovrà essere regolata l'attività e l'esercizio di diritti anche all'interno dell'associazione sportiva nei confronti dei soci/tesserati minorenni.

<p>6. IVA - 770</p>	<p>Siamo un' Associazione Sportiva Dilettantistica, con regime semplificato, senza partita IVA. Per la prima volta, un tecnico supera i 7.500,00 euro di compenso. Come devo procedere? Quali sono gli adempimenti a cui siamo soggetti? Approfondire, tra gli altri, metodo di pagamento con F24, alla luce dei nuovi obblighi di trasmissione telematica (approfondimento su F24 telematico nei confronti della P.A.)</p>
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>Preliminarmente si fa presente che, in base all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR sono "redditi diversi", se non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente"...le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE (Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto". Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resa in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.</i></p> <p><i>A tali emolumenti l'art. 69, comma 2, del TUIR, riconosce un particolare regime di favore, disponendo che essi "...non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro..."</i></p> <p><i>Inoltre, l'art. 25, comma 1, della L. 133/1999 stabilisce che, sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett m) del TUIR. "le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 " del TUIR "...maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo."</i></p> <p><i>Pertanto, i compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all'importo di Euro 7.500. Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef (pari all'aliquota del primo scaglione di reddito), maggiorata delle addizionali all'Irpef.</i></p> <p><i>Tale ritenute si effettua:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - A titolo di imposta: se la somma corrisposta è compresa tra 7.501 e 28.158,28 Euro; - A titolo di acconto: se superiore ad Euro 28.158,28. <p>ADEMPIMENTI PER IL PERCIPIENTE: <i>il percipiente deve autocertificare eventuali compensi della stessa natura</i></p>

eventualmente erogati da altri soggetti, per permettere alla ASD di applicare correttamente la ritenuta (DM 26/11/1999, n. 473).

ADEMPIMENTI PER LE ASD: le ASD devono procedere al rilascio all'interessato e alla trasmissione in via telematica all'Agenzie delle entrate della certificazione dei compensi corrisposti; devono presentare il Modello 770. Inoltre, devono versare, tramite Modello F24, la ritenuta eventualmente operata. Per quanto concerne la modalità di presentazione del Mod. F24, si ricorda che l'art. 11, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, ha introdotto dal 1° ottobre 2014 ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24.

In particolare è previsto che:

“A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

- a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
 - b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
 - c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.”.
- La predetta norma chiarisce che i suddetti obblighi si aggiungono a quelli già vigenti nell'ordinamento sulla stessa materia. In particolare, per i soggetti titolari di partita Iva restano applicabili anche le disposizioni di cui all'art. 37, commi 49 e 49 bis, del D.L. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006, recanti rispettivamente l'obbligo di utilizzare:

- modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997;
- esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui

In linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.

<p>7. IVA, REDDITI, ATTIVITA' ISTITUZIONALE-COMMERCIALE</p>	<p>Se una associazione acquista le divise sociali e poi le vende ai soci senza nessun ricarico (salvo arrotondamenti dell'importo unitario per semplificare i pagamenti), questa attività va considerata come commerciale oppure rientra nelle attività considerate non commerciali? Approfondire aspetti del 148 co. 4 Tuir (nel caso dei beni nuovi, verificare modalità di acquisto/vendita simili ai GAS, gruppi di acquisto solidale)</p>
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>Ai sensi dell'art. 148, terzo comma, del TUIR, "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati."</i></p> <p><i>Il quarto comma dello stesso articolo precisa che "La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) gestione di spacci aziendali e di mense;</i> <i>b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;</i> <i>c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;</i> <i>d) pubblicità commerciale;</i> <i>e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari."</i> <p><i>Da quanto sopra emerge che la "cessione di beni nuovi prodotti per la vendita" è sempre attività commerciale e come tale assoggettata a tassazione.</i></p> <p><i>Pertanto, la "vendita" di attrezzatura sportiva da parte della ASD ai propri soci costituisce attività commerciale.</i></p> <p><i>Diverso è il caso in cui l'ASD acquisti su indicazione e richiesta dei soci – anticipando i soldi - le divise e si faccia da questi ultimi solo rimborsare, senza alcun ricarico (stessa modalità di funzionamento del GAS).</i></p>

<p>8. IVA</p>	<p>In base alla convenzione con la Direzione didattica, l'A.S.D. tiene nelle scuole primarie dei corsi di attività motoria e per il servizio reso emette la fattura - deve applicare l'Iva oppure può applicare l'esenzione in base al c. 20, art. 10, DPR 633/72?</p>
	<p>RISPOSTA:</p> <p>L'art. 10, primo comma, n. 20 del dPR 633/1972 dispone l'esenzione dell'IVA per <i>"le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale"</i>. La predetta norma subordina, quindi, il beneficio dell'esenzione IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;</i> - <i>devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.</i> <p>Con riferimento al requisito soggettivo, con Risoluzione n. 53 del 15/03/2007 è stato precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>alla terminologia usata dalla norma "istituti o scuole" deve essere attribuito "valore meramente descrittivo", in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tale attività e non il significato di un'indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione;</i> - <i>l'esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di istituti o scuole è effettuato, per ragioni di specifica competenza, da un'altra amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica;</i> - <i>il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico, che l'organismo intende realizzare.</i> <p><i>In particolare, come chiarito dalla Risoluzione n. 205/E del 2002, "con riferimento all'attività didattica ed educativa svolta da scuole sportive è stato ritenuto che il riconoscimento potesse essere effettuato anche dalle Federazioni sportive, organi del CONI, sottoposto alla vigilanza del Ministero dei beni e attività culturali, già Ministero del turismo e dello spettacolo (cfr. risoluzione n.360751 del 13 aprile 1978, n.361426 del 26 maggio 1978 e n.551 del 30 dicembre 1993). In sostanza l'amministrazione finanziaria ha ricondotto nell'ambito applicativo dell'articolo 10, primo comma, n.20 del DPR n.633 del 1972 anche le prestazioni didattiche concernenti l'insegnamento di discipline sportive purché svolte da scuole debitamente riconosciute dalle rispettive Federazioni. Per quanto concerne il requisito del riconoscimento la risoluzione n.150 del 10 agosto 1994, ha precisato peraltro che il riconoscimento di cui all'articolo 10, primo comma, n.20 del DPR n.633 del 1972, deve riguardare specificatamente il corso, educativo o didattico, che l'organismo intende realizzare."</i></p>

Ulteriori chiarimenti relativamente alle modalità di riconoscimento e ai soggetti competenti ad operarlo sono stati forniti con la Circolare n. 22 del 18/03/2008.

In particolare nella predetta Circolare vengono trattati i seguenti argomenti:

- il paragrafo n. 3 tratta gli organismi privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero dell'Istruzione, disponendo che "gli istituti interessati che svolgono prestazioni didattiche e formative nelle aree presenti negli assetti ordinamentali dell'Amministrazione scolastica (es. corsi monotematici di lingua straniera, ecc.) potranno ottenere una preventiva valutazione rilevante come "riconoscimento" utile ai fini fiscali anche da altri soggetti pubblici diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione. Detto riconoscimento potrà effettuarsi anche per atto concludente come precisato nel successivo paragrafo 5. La preventiva valutazione potrà essere operata dalle stesse Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate competenti in ragione del domicilio fiscale, le cui determinazioni saranno in ogni caso ancorate al parere tecnico rilasciato dai competenti Uffici scolastici regionali del Ministero della Pubblica Istruzione (...)";

- il paragrafo n. 4 esamina gli altri organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione scolastica, prevedendo che per detti organismi, il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia (Regioni, Enti locali, etc), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative;

- il paragrafo n. 5 disciplina l'approvazione e il finanziamento da parte di soggetti pubblici di progetti educativi, didattici e formativi, precisando che "sono riconducibili nell'ambito applicativo del beneficio dell'esenzione dall'IVA di cui all'art. 10, n. 20, del DPR 633 del 1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc). Nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo e didattico è insita, infatti, l'attività di controllo e di vigilanza da parte dell'ente pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell'attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l'ente è preposto a tutelare. Il finanziamento del progetto da parte dell'Ente pubblico costituisce in sostanza il riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere. Tale riconoscimento è idoneo a soddisfare il requisito di cui all'articolo 10, n. 20) del dPR n. 633 del 1972 per fruire del regime di esenzione dall'IVA. Si precisa che l'esenzione in questi casi è limitata all'attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata dall'ente pubblico e non si riflette sulla complessiva attività svolta dall'ente."

Pertanto, per l'applicazione del beneficio dell'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 20 del DPR 633/1972, sarà necessario verificare, nel caso concreto, la presenza dei requisiti indicati nei documenti di prassi sopra menzionati.

9. REDDITI	E' obbligatorio per una ASD tenere un registro cespiti e se si', cosa si deve registrare. Questo sia nel caso di possesso oppure no della partita IVA.
	<i>RISPOSTA:</i> <i>Le associazioni che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla Legge 398/91 sono esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli artt. 14, 15, 16, 18 e 20 del dPR 600/73. L'esonero ricomprende anche il registro dei beni ammortizzabili.</i>

<p>10. TRACCIABILITA'</p>	<p>Si chiede cortesemente come ci si deve comportare nella seguente circostanza, in considerazione che non si possono fare incassi in contanti oltre € 516,00: incasso quote di partecipazione ad una gara di corsa podistica, mediamente di oltre 2.000 concorrenti, che versano solo nel giorno della gara € 2,50 – 3,00 cadauno. E' obbligatorio rilasciare le ricevute, se si è possibile rilasciare documenti cumulativi? Approfondire gli aspetti di commercialità rispetto all'attività istituzionale.</p>
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>La tracciabilità per le ASD, prevista dal comma 5 dell'art. 25 della L. 133/1999, è stata recentemente modificata dalla Legge di stabilità 2015, che ne ha elevato il limite da 516,46 euro ad 1.000,00 euro, equiparandolo a quello previsto dalla più generale normativa antiriciclaggio.</i></p> <p><i>L'art. 25 della L. n. 133/99, stabilisce che i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche ed i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a 1000,00 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo le altre modalità tracciabili che consentano all'Amministrazione finanziaria di espletare efficaci controlli. L'inosservanza di tale obbligo comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui alla L. 398/1991, nonché l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del DLgs. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).</i></p> <p><i>Tale limite, anche se non indicato esplicitamente nella norma, si ritiene che per ragioni di ordine sistemico valga anche per i pagamenti che appaiano artificiosamente frazionati, in quanto riguardanti la medesima operazione o la medesima controparte.</i></p> <p><i>Nel caso prospettato non sembra profilarsi tale evenienza, stante il fatto che ogni sportivo versa la propria quota di partecipazione alla gara, di importo ampiamente sotto il limite. Pertanto, l'ASD può raccogliere le quote in contanti, anche se l'importo complessivo è superiore ai 1.000 euro.</i></p> <p><i>In quanto al trattamento tributario di tali incassi, se l'associazione possiede i requisiti dell'art. 148 del TUIR ed ha correttamente presentato il modello EAS, non si considerano commerciali e quindi imponibili ai fini IRES/IVA i corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività organizzate dall'associazione e inerenti alle finalità istituzionali dell'associazione, tra cui anche le quote di iscrizione a campionati o gare. Tale esenzione si estende anche ai non associati dell'ASD, qualora siano associati ad un'altra ASD, che svolge la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, oppure ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali (CONI, Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva). Si considerano invece commerciali le quote versate da atleti non associati e non tesserati.</i></p> <p><i>In quanto alla documentazione degli incassi, partendo dal principio che le associazioni sono esonerate dall'emissione di ricevute (o scontrini) fiscali per le sole attività istituzionali, sarebbe comunque utile i rilasciare una ricevuta in carta semplice per il pagamento della quota d'iscrizione degli associati e dei tesserati. Qualora invece l'attività sia rivolta a non associati e non tesserati, l'associazione è tenuta ad emettere idoneo documento di incasso ai fini fiscali e ad adempiere ai conseguenti obblighi contabili.</i></p>

11.COMPENSI	Sono presidente di una ASD. Nel periodo di Pasqua 2015 organizziamo un seminario internazionale di Aikido con un maestro Giapponese. vorrei sapere quale trattamento fiscale seguire, attesa la sua residenza fiscale all'estero. Approfondire pagamento a soggetti comunitari ed extra-comunitari.
	<p><i>RISPOSTA:</i></p> <p><i>Se il maestro non svolge la sua attività di insegnamento a livello professionale, si applicano le medesime disposizioni (art. 25, comma 1, L. 133/99, art. 67, c. 1, lett. m del TUIR) previste per i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (Risoluzione n. 142/2001).</i></p> <p><i>Nel caso, invece, fosse un maestro "professionista", si dovranno applicare le norme relative al lavoro autonomo.</i></p> <p><i>In linea di principio, per i soggetti non residenti, sono imponibili in Italia i redditi prodotti nel territorio italiano. Pertanto, se l'attività di lavoro autonomo è prestata da un soggetto non residente, al fine di stabilire l'assoggettamento del relativo reddito ad imposizione in Italia, è necessario verificare se la stessa sia o meno svolta nel territorio dello Stato.</i></p> <p><i>Conseguentemente, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 21.3.2003, n. 69/E, se la prestazione è resa in Italia, le somme corrisposte "devono essere assoggettate ad imposizione secondo la disciplina tributaria riservata in Italia ai redditi di lavoro autonomo corrisposti ai non residenti", e nei confronti di tali soggetti, risulta applicabile il comma 2 del citato art. 25, DPR n. 600/73 secondo il quale "se i compensi e le altre somme ... sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese".</i></p> <p><i>Nel caso il soggetto percettore sia residente in un paese con cui è stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione, allora le relative disposizioni, se più favorevoli, prevalgono sulla normativa nazionale.</i></p> <p><i>Nel caso del Giappone, ipotizzando che il maestro vi abbia anche la residenza, è stata stipulata un'apposita convenzione (Convenzione del 18/12/1972 n. 855), la quale prevede che i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo non sono tassabili che in detto Stato contraente, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività.</i></p> <p><i>In buona sostanza, i redditi professionali sono tassabili nello stato di residenza del professionista, salvo che questi non abbia una sede fissa d'affari nell'altro stato.</i></p> <p><i>Tralasciando l'ipotesi della sede fissa d'affari, il sostituto d'imposta sotto la propria responsabilità potrà riconoscere l'esenzione prevista dalla convenzione e non applicare la ritenuta del 30%, previa acquisizione della richiesta per l'applicazione delle disposizione convenzionali sottoscritta dal beneficiario, contenente la dichiarazione che il medesimo si trova nelle condizioni previste dalla Convenzione per usufruire dell'agevolazione e non possiede in Italia stabile organizzazione o base fissa, inoltre, la stessa dovrà essere corredata dalla dichiarazione di residenza</i></p>

rilasciata dalle autorità estere.

12.DIRETTE	<p>Avrei da sottoporvi il seguente quesito.</p> <p>A) C'è un'immobiliare proprietaria dei terreni e dei cespiti in generale compresa un'autovettura aziendale non assegnata;</p> <p>B) C'è un'Associazione Sportiva</p> <p>C) entrambe le società hanno dei dipendenti.</p> <p>Il quesito riguarda la possibilità di un utilizzo promiscuo (inteso tra immobiliare e associazione della vettura).</p> <p>Al momento la vettura viene utilizzata dei dipendenti dell'immobiliare ma per esigenze legate all'associazione si vorrebbe farla utilizzare anche ai dipendenti di quest'ultima.</p> <p>Alla luce delle recenti modifiche normative (variazioni su carta di circolazione in caso di destinazione d'uso del mezzo), quali sono le implicazioni fiscali derivanti da un utilizzo promiscuo tra società?</p>
	<p><i>RISPOSTA:</i></p> <p><i>Le recenti modifiche normative in merito all'intestazione temporanea di autoveicoli a soggetti diversi dai proprietari, non rientrano nella competenza della Agenzia delle Entrate, pertanto non si può formulare una risposta a tal proposito.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, da quanto sommariamente esposto, sembrano riguardare esclusivamente la società commerciale e non l'ASD, per cui, non rientrando nella convenzione, si invita il contribuente a presentare un'apposita istanza di interpello.</i></p>

<p>13.ADEMPIMENTI: EAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chi deve presentare il modello eas? 2. Mancato primo invio, modalità di ravvedimento in bonis 3. Mancato primo invio, scaduti i termini del ravvedimento, quali sono gli effetti di un eventuale invio tardivo 4. Quando deve essere presentato nuovamente il modello, sulla scorta di quali variazioni?
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>Al fine di godere delle agevolazioni fiscali, quali la non imponibilità delle quote e dei contributi associativi nonché dei corrispettivi percepiti per determinate attività (qualora in possesso dei requisiti previsti dalla norma), è necessario che gli enti trasmettano in via telematica il modello EAS. Sono esonerati dalla comunicazione dei dati per quanto di interesse, tra gli altri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;</i> <p><i>possono presentare il modello EAS con modalità semplificate (le domande obbligatorie sono solo le 4-5-6-20-25-26), invece, i seguenti enti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;</i> <i>• le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.</i> <p><i>Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica - direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel - entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale", si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31. Infine, nel caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione "Perdita dei requisiti". Per gli enti già costituiti alla data del decreto, era stato previsto il termine per l'invio al 30/10/2009, poi prorogato più volte sino al 31/03/2011.</i></p> <p>Remissione in bonis</p> <p><i>Successivamente, il Dl n. 16/2012 ha stabilito che non è precluso l'accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati</i></p>

all'obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:

- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;*
- b) effettui la comunicazione (o effettui l'adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;*
- c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro), esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.*

In merito alla possibilità di avvalersi del nuovo istituto da parte degli enti associativi già costituiti, che non avessero ancora provveduto a trasmettere il modello EAS entro il termine del 31/03/2011, la prassi (circolare n. 38 del 2012, al medesimo paragrafo 1.4) ha precisato che "...in considerazione dell'incertezza interpretativa in merito all'individuazione del termine entro il quale sanare l'adempimento omesso nonché in attuazione dei principi di tutela dell'affidamento e della buona fede, in sede di prima applicazione della norma, il termine entro cui regolarizzare gli adempimenti omessi è quello del 31 dicembre 2012.

Nell'ipotesi in cui le ASD non si siano avvalse di quest'ultima scadenza, è comunque possibile inviare il modello EAS anche successivamente avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis, che consente di fruire delle agevolazioni fiscali fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 16 del 2012.

In particolare, qualora una determinata ASD non abbia presentato il mod. EAS e intenda avvalersi delle agevolazioni in materia, l'associazione deve presentare il mod. EAS in via telematica secondo le modalità previste e versare contestualmente la sanzione di euro 258 con il mod. F24 utilizzando il codice tributo 8114. Indicazioni al riguardo sono state fornite dall'Agenzia con la Risoluzione n. 110/E del 2012.

La regolarizzazione avrà effetto dall'anno in cui è avvenuta la regolarizzazione.

14.IVA	La nostra associazione, che è una scuola volo federale, ha svolto per gli studenti di un istituto superiore (liceo che fa percorsi di studi dedicati all'aviazione) un corso teorico / pratico a favore degli studenti per il conseguimento di brevetti di volo; è stata stipulata una convenzione tra la asd e l'istituto di istruzione superiore dove viene specificato che i prezzi praticati per il corso sono inferiori a quelli di mercato; la domanda che volevo porre è se la fattura per il pagamento di quanto convenuto, che deve essere emessa in formato elettronico perchè emessa nei confronti della pubblica amministrazione, deve essere emessa con iva o senza iva.
	<i>RISPOSTA:</i> <i>La risposta è quella fornita al quesito n. 8</i>

**15. CIVILISTICA:
LIBRO SOCI**

Quali gli obblighi e le modalità di tenuta

RISPOSTA:

La tenuta del libro soci o elenco soci costituisce strumento essenziale per dimostrare la natura associativa del sodalizio.

*A tal fine, l'associazione deve indicare nel libro/elenco i **dati dei soci** precisando l'eventuale qualifica rivestita all'interno dell'organizzazione (ad esempio: **fondatori**, cioè dei soci che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione, **ordinari e quelli che compongono il Consiglio Direttivo**, ecc.), **elencati in modo progressivo per data di domanda di richiesta di iscrizione, che non coincide con la data di avvenuta iscrizione.***

*Per dati dei soci si intendono tutti i **dati anagrafici** classici: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapiti ed anche gli eventuali dati di un documento di riconoscimento.*

Non sono previste modalità di tenuta del libro (non è in particolare necessaria la sua vidimazione o la sua numerazione) e potrebbe pertanto essere costituito dalla somma delle singole domande di adesione dei soci, corredate dalla delibera di ammissione dell'organo statutariamente preposto.

La conservazione del modulo di adesione in cui traspare la volontà di aderire ad un'associazione, con l'acquisizione altresì del consenso al trattamento dei dati, ivi inclusi quelli sensibili (quali si configurano le informazioni contenute nel certificato medico acquisito e conservato dall'associazione), risulta in ogni caso strumento di tutela per le associazioni stesse.

*La domanda di ammissione, quindi, unitamente al verbale di sua accettazione (verbale del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea a seconda dell'organo preposto statutariamente a detto incarico), rappresentano gli **elementi essenziali per dimostrare la costituzione del vincolo associativo.***

Si tenga presente, infine, che i libri raccontano la storia dell'associazione: vanno quindi aggiornati periodicamente (in base alle domande di ammissione ricevute ed accettate nel periodo di riferimento ed alle dimissioni) e conservati con diligenza

16. CIVILISTICA: SOCI	Quali sono le procedure obbligatorie circa l'ammissione di nuovi soci? E' possibile che il consiglio direttivo deleghi un consigliere circa l'accoglimento delle domande di ammissione e l'espletamento delle procedure?
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>La domanda di ammissione, unitamente al verbale di sua accettazione (verbale del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea a seconda dell'organo preposto statutariamente a detto incarico), rappresentano gli elementi essenziali per dimostrare la costituzione del vincolo associativo.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda le modalità di accettazione della richiesta di ammissione, dipende da quanto previsto dallo Statuto; tendenzialmente esistono due casistiche principali: la prima è quella in cui è il Direttivo che si riunisce in apposita seduta a doverlo fare, la seconda è quella in cui questa incombenza è delegata al Presidente.</i></p> <p><i>Qualora la competenza spetti al Consiglio Direttivo, quest'ultimo può valutare di conferire la delega disgiunta ad uno o più Consiglieri purché lo statuto non preveda dei requisiti di ammissione a soci che implicano, necessariamente, una valutazione collegiale.</i></p> <p><i>In presenza della delega disgiunta, il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.</i></p> <p><i>Si rammenta che gli articoli 148, comma 8, del TUIR e 4, comma 7, del DPR n. 633 del 1972, prevedono che tali associazioni possano avvalersi dei benefici fiscali a condizione che i soggetti interessati si conformino ad alcune clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le quali compare anche quella relativa all'indicazione dei criteri di ammissione nonché di esclusione dal vincolo associativo.</i></p> <p><i>Una volta accettata la richiesta di iscrizione, ogni socio manterrà la propria qualifica di socio ordinario a meno che non venga per qualche motivo espulso dall'associazione, oppure deceda o per altre circostanze specificate nello Statuto (l'eventuale data di annullamento dell'iscrizione va riportata nel Libro Soci); pertanto, ciascun socio non dovrà presentare ogni anno domanda di iscrizione, ma rinnoverà la propria carica sociale versando semplicemente la corrispondente quota. Nel caso in cui un socio non versi la quota sociale, il suo nominativo dovrà comunque</i></p>

rimanere nel Libro Soci e verrà annotato il mancato pagamento della quota per il relativo anno sociale.

Si tenga, infatti, presente che secondo la normativa sopra richiamata tra le clausole obbligatorie vi è anche quella che prevede che sia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

<p>17.CIVILISTICA: SOCI</p>	<p>E' possibile distinguere diverse figure di socio (fondatore, ordinario, sostenitore)? E' possibile che rilevino diversi diritti e doveri in capo ad ogni figura?</p>
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>Spesso negli statuti di un a.s.d. i soci vengono classificati in quattro categorie: soci fondatori (quelli che hanno costituito l'associazione presenti nell'atto costitutivo allegato allo statuto); soci benemeriti/onorari (quelli che per la frequentazione dell'associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione; spesso tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale); soci ordinari (quelli che previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'associazione) e soci sostenitori (quelli che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli eventi o manifestazioni; spesso tale categoria, dato il carattere puramente occasionale del rapporto, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo). Tuttavia, tale prassi non trova alcuna giustificazione nella normativa sia civilistica che fiscale. Tuttavia, le categorie dei soci presenti generalmente sono i soci fondatori ed i soci ordinari. Formalmente non vi è differenza tra la figura di socio fondatore o socio ordinario in quanto l'acquisto della qualità di associato può essere simultaneo alla costituzione dell'associazione (così avviene per i fondatori) e può, altresì, essere successivo ad essa. L'adesione successiva ha, giuridicamente, la medesima natura della partecipazione originaria: entrambe si perfezionano nel momento dell'incontro della dichiarazione di volontà dell'aderente e di quella dell'associazione. Da ciò consegue anche che i soci fondatori non possano avere diritti o/e doveri diversi da quelli dei soci ordinari.</i></p> <p><i>In ogni caso, è indispensabile che alla qualifica di socio corrispondano pari diritti, per cui tutti i soci devono avere la stessa rappresentatività sociale ed i medesimi obblighi verso l'organizzazione a prescindere dalla qualifica rivestita.</i></p> <p><i>In particolare, tra i requisiti espressamente indicati dalla normativa fiscale, vi è l'obbligatorietà della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile. Un'associazione sportiva deve possedere infatti una struttura "democratica". Il principio di "democraticità" che deve informare il rapporto associativo viene principalmente</i></p>

garantito attraverso l'esercizio effettivo del diritto di voto, di cui ogni socio è titolare, e la imprescindibile e conseguente partecipazione alle sedute assembleari. Democrazia significa infatti partecipazione e incidenza sulle decisioni attraverso la regola della maggioranza. Diversa, invece, è la questione circa la responsabilità legale ed i poteri decisionali nell'ambito dell'associazione che spettano agli organi associativi, cioè il Presidente ed il Consiglio Direttivo: la circostanza che spesso nella prassi, tale Consiglio sia formato dai soci fondatori non incide su quanto sopra detto non essendoci alcuna previsione legale di riserva di funzioni in favore di tale categoria di soci.

18.CIVILISTICA: SOCI	Rapporto tra soci/tesserati minori e famigliari degli stessi; quali eventuali diritti per i soci minori? Quali per i famigliari?
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>Alla questione deve darsi risposta per mezzo dei principi generali e della disciplina contenuta nel Codice Civile, Libro I, Titolo IX intitolato “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”.</i></p> <p><i>La normativa di diritto comune prevede che entrambi i genitori abbiano la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo nei confronti del figlio. A mente, in particolare, dell’art. 320 c.c. <u>i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli fino alla maggiore età o all’emancipazione in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.</u></i></p> <p><i>Di conseguenza, è sulla base di tali principi che dovrà essere regolata l’attività e l’esercizio di diritti anche all’interno dell’associazione sportiva nei confronti dei soci/tesserati minorenni.</i></p> <p><i>Al riguardo, per esempio, in caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.</i></p> <p><i>Si richiama, inoltre, quanto disposto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in materia di “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, il quale testualmente prescrive, all’art. 5. Enti di tipo associativo, ai fini agevolativi ivi previsti, tra gli altri requisiti, una “disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione”.</i></p>

**19. CIVILISTICA:
ASSEMBLEA**

Modalità obbligatorie/opportune sulla verbalizzazione delle assemblee e dei consigli direttivi

RISPOSTA:

I libri o registri verbali contengono sinteticamente le delibere assunte dagli organi dell'associazione (es: Assemblea e Consiglio Direttivo) e, su richiesta degli interessati, le opinioni dagli stessi espresse, soprattutto quando in dissenso rispetto alla volontà espressa dalla maggioranza.

Nel libro verbali del Consiglio devono risultare tutti i verbali relativi alle riunioni del Consiglio direttivo. Tali verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario del sodalizio. Nel libro verbali assemblee devono risultare tutti i verbali relativi alle assemblee dei soci. Tali verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario del sodalizio. L'assemblea dei soci deve riunirsi almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale, e tutte le volte che i soci lo ritengano necessario durante la vita dell'associazione.

Si evidenzia l'opportunità di indicare i nominativi dei partecipanti alle assemblee anche al fine della verifica delle maggioranze previste dallo statuto e dell'effettiva partecipazione degli associati alla vita associativa.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea viene indicata normalmente la prima e la seconda convocazione (da convocare almeno a ventiquattro ore dalla prima), affinché non si renda necessario procedere ad una seconda comunicazione qualora l'Assemblea non sia stata validamente costituita. Appare importante ricordare la necessità che risulti il verbale della prima convocazione affinché l'adunanza in seconda convocazione non sia considerata meramente strumentale ad aggirare il vincolo del numero minimo di soci presenti.

Si sottolinea come i verbali siano prima di tutto strumenti essenziali per tutelare i soci nei rapporti interni. Nelle associazioni prive di personalità giuridica (o non riconosciute), delle obbligazioni risponde infatti chi agisce in nome e per conto dell'associazione a prescindere dalla carica rivestita.

Da un punto di vista prettamente fiscale, si rammenta come l'effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, al fine di evitare l'uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare – tra l'altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.

*In particolare, si richiama la disposizione recata dall'articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002, secondo cui nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere espressamente previste, fra l'altro, "le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali". Fermo restando che la sussistenza del requisito della democraticità richiede una valutazione, da effettuare caso per caso, della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative della singola associazione sportiva dilettantistica, si evidenzia che elementi quali le **modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell'ente e l'effettiva democraticità del sodalizio.***

*Tuttavia, si può ritenere che l'adozione di forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, invio di e-mail agli associati in luogo dell'apposizione in bacheca dell'avviso di convocazione) o l'occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, **singolarmente considerati**, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la **decadenza dai benefici** fiscali (ad es., le agevolazioni di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR e quelle previste dalla legge n. 398 del 1991) qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell'associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità*

<p>20. CIVILISTICA: RESPONSABILITA'</p>	<p>Approfondimento sulla responsabilità di chi dirige ed opera all'interno delle ASD (riconosciute e non), in termini di obbligazioni civilistiche e fiscali; valenza nei confronti dei terzi, nel caso di passaggi di consegne</p>
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>La responsabilità dei dirigenti e/o amministratori di enti sportivi viene per lo più ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale.</i></p> <p><i>Vengono in rilievo, pertanto, le disposizioni dettate dall'art.1176 c.c. unitamente alle specifiche previsioni che il codice civile detta in tema di responsabilità degli amministratori di società e associazioni.</i></p> <p><i>Poiché gli enti sportivi possono adottare diverse forme organizzative i regimi di responsabilità civile si differenziano in base ai seguenti criteri:</i></p> <p>a) <i>quando l'ente sportivo si sia costituito nella forma di società per azioni e di cooperativa, gli amministratori devono adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, ai sensi di quanto dispone l'art.1176 c.c. a tenore del quale "nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata". In presenza di danni derivanti alla società a causa di un comportamento degli amministratori, pertanto, questi sono solidalmente responsabili verso la società qualora risulti che la loro condotta sia stata contraria ai doveri imposti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo. Considerando, poi, che a norma dell'art. 2381 c.c. il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, fissando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, e potendo impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega, emerge come il consiglio di amministrazione sia responsabile se – pur conoscendo una situazione pregiudizievole – non si sia attivato per eliminare, impedire o ridurre le conseguenze dannose. In caso di delega di funzioni, comunque, sono esenti da responsabilità gli amministratori che abbiano fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso rispetto all'esecuzione dell'atto dannoso, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio (dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio sindacale).</i></p> <p>b) <i>quando l'ente sportivo si sia costituito nella forma di società a responsabilità limitata, gli amministratori (sempre in ossequio a quanto dispone l'art. 1176 c.c.), devono adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Ai sensi dell'art. 2476 c.c., però, essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società, salvo che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constatare il proprio dissenso.</i></p> <p>c) <i>nelle associazioni riconosciute il regime giuridico della responsabilità civile non è diverso da quello relativo alle S.p.A. ed alle S.r.l. I terzi, per le obbligazioni contratte con l'ente, possono rivalersi esclusivamente nei confronti e</i></p>

nei limiti del patrimonio associativo. Gli amministratori, poi, sono assimilati ai mandatari e sono tenuti alla diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1710 c.c., con conseguente responsabilità per gli atti compiuti in violazione dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'associazione. Tuttavia, essi sono esenti da responsabilità se non hanno partecipato all'atto e se, essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constatare il proprio dissenso (vd., art. 18 c.c.)

d) nelle associazioni non riconosciute, infine, “delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione” (art.38 c.c.). A mente sempre dell'art. 38 del Codice Civile, si sottolinea che “i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune”: tuttavia la norma non prevede la previa escussione del fondo sociale. Ciò significa che i creditori dell'associazione possono agire indifferentemente, a loro insindacabile giudizio, sia contro coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, sia contro il fondo sociale, senza che necessariamente l'azione verso questi ultimi preceda quella contro chi ha agito nei confronti dei terzi. D'altra parte si deve osservare che per quanto riguarda le associazioni non riconosciute, la legge riconosce che le stesse trovano fondamento e regolamentazione esclusivamente sull'accordo degli associati. Il legislatore ha ritenuto, data anche l'ampiezza delle facoltà deliberative concesse agli associati, di dare ai terzi un punto di riferimento preciso che individuasse l'associazione ed il riferimento, quasi fisico, è stato fissato nella persona di chi agisce in nome e per conto dell'associazione.

In sintesi, verso l'esterno, per le obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie, assunte dall'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta risponde la stessa associazione con il fondo comune e, illimitatamente e solidalmente, coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima. La situazione è completamente differente per le associazioni riconosciute e per le società di capitali, soggetti dotati di personalità giuridica per le cui obbligazioni risponde l'ente con il proprio patrimonio; si realizza in questo caso un'autonomia patrimoniale perfetta.

Si rammenta, inoltre, che la responsabilità del presidente/amministratore in relazione alle obbligazioni contratte dall'associazione sportiva non è certo l'unica che grava sul presidente stesso. In effetti sul presidente gravano tutti gli obblighi relativi ad una corretta gestione dell'attività sociale, particolarmente in relazione agli sport che sono oggetto dell'attività dell'associazione stessa. Per oneri si deve intendere non solo quelli di carattere civile, ma anche quelli di carattere penale

La responsabilità non si estingue con la cessazione della carica ma permane anche in seguito solo per le obbligazioni contratte nel periodo in cui il presidente/-amministratore era in carica.

Al riguardo, si ricorda che i libri sociali sono la memoria storica delle attività dell'associazione sia verso i soci che verso terzi, e sono indispensabili per stabilire le responsabilità all'interno del sodalizio. È buona prassi, quindi che il Presidente uscente provveda a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro tempistiche ragionevoli. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale sarà conservato

agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo

21. ATTIVITA' ISTITUZIONALE/ COMMERCIALE	Approfondimento circa il rapporto tra attività commerciale e istituzionale, nei casi in cui la prima sia non strumentale e sussidiaria rispetto alla seconda (perdita di agevolazioni, disconoscimento ente non commerciale, ecc.)
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>L'art. 149 del TUIR prevede, ai commi 1 e 2, che un ente perda la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta. Tali disposizioni, per previsione del comma 4 del medesimo articolo, non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche.</i></p> <p><i>Pertanto nei confronti delle ASD che svolgono un'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI non può essere disconosciuta la natura di enti non commerciali, anche se in un determinato periodo d'imposta svolgono attività commerciale prevalente.</i></p> <p><i>Ai fini dell'applicazione del regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991, gli enti interessati non devono aver conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello in cui si avvalgono di detto regime, proventi di natura commerciale per un importo superiore a Euro 250.000 (limite così determinato dal comma 2 dell'articolo 90 della Legge n. 289/2002). Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per avvalersi del regime agevolato e che, nel corso del periodo d'imposta, hanno superato il suddetto limite, cessano di applicarsi le disposizioni della Legge 398/1991 con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.</i></p> <p><i>In questo limite occorre tener conto dei ricavi, delle sopravvenienze attive e dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l'esercizio dell'attività commerciale. Non si considerano, invece, le plusvalenze patrimoniali e le indennità percepite per la preparazione e l'addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica.</i></p> <p><i>Le associazioni di nuova costituzione, devono rapportare il limite massimo dei proventi, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell'esercizio, computandolo a giorni; possono usufruire del regime forfetario in rassegna qualora ritengano di conseguire nel periodo di imposta proventi commerciali per un ammontare non superiore a Euro 250.000.</i></p>

22. ATTIVITA' ISTITUZIONALE	E' possibile variare le quote associative anno per anno, ed eventualmente portarle a zero in un anno.
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>L'articolo 16 del c.c. disciplina il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto che, nel caso di associazioni, devono indicare i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.</i></p> <p><i>L'articolo 90 della Legge 289/2002 ha stabilito che, per le associazioni sportive dilettantistiche, lo statuto deve, tra l'altro, prevedere le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.</i></p> <p><i>L'assemblea generale degli associati determina le regole di organizzazione, compresa la quota associativa, uguale per tutti i soci nel rispetto del principio di uguaglianza degli stessi. Si ritiene pertanto che, al di fuori di tali previsioni normative, l'importo della quota associativa venga stabilito in completa autonomia dall'assemblea dei soci.</i></p>

23. ATTIVITA' ISTITUZIONALE/ COMMERCIALE	Due eventi: approfondimento su aspetti della de-commercializzazione (art. 25 co.2 L. 133/99 e 143 co. 3 TUIR), aspetti Iva, valutazione di eventuali adempimenti per tipologia di attività commerciale/istituzionale posta in essere (bar, chiosco, pubblicità, pesca di beneficenza, donazioni, vendita beni usati/donati, ecc.)
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>Secondo l'articolo 25 della Legge 133/1999 per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore ad Euro 51.645,69:</i></p> <p><i>a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;</i></p> <p><i>b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione</i></p> <p><i>Ne consegue che costituiscono reddito imponibile delle associazioni in argomento la parte dei proventi eccedenti l'importo di Euro 51.645,69, i proventi derivanti da attività o da raccolte di fondi che non abbiano il carattere di occasionalità e saltuarietà, ovvero i proventi conseguiti oltre l'ambito delle due manifestazioni per periodo di imposta.</i></p> <p><i>La Circolare del 08/03/2000 n. 43 elenca a titolo esemplificativo fra gli anzidetti proventi quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, dalla vendita di materiali sportivi, di gadgets pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie ecc. Le raccolte di fondi possono realizzarsi anche attraverso la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato.</i></p> <p><i>Per ogni raccolta di fondi, l'associazione deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta, un rendiconto con l'indicazione delle entrate e delle spese relative ad ogni manifestazione effettuata e una relazione illustrativa.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni sportive nell'ambito delle attività che presentano il carattere di occasionalità e saltuarietà sono, in base ai principi generali, escluse dal campo di applicazione dell'IVA (vd., Circolare n. 43/E del 2000, par. 1.3).</i></p>

24. ATTIVITA' ISTITUZIONALE/ COMMERCIALE	Casistica corrispettivi specifici (148 co 3 TUIR, 4 co 4 IVA): quali attività possono essere de-commercializzate, quali le condizioni
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>I soggetti nei confronti dei quali devono essere rese le attività svolte dalle società sportive dilettantistiche ai fini della fruizione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, sono, in primo luogo, i soci.</i></p> <p><i>La Risoluzione 38 del 17 maggio 2010 ha specificato che, con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei "frequentatori e/o praticanti" che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva).</i></p> <p><i>Occorre naturalmente che si tratti delle attività direttamente collegate agli scopi istituzionali, dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all'imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali.</i></p> <p><i>Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali.</i></p> <p><i>Con circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 (par. 5.2.2), è stato chiarito che ai fini dell'applicabilità della disposizione agevolativa in argomento l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il "naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo". Se le attività esercitate non si pongono direttamente come naturale completamento dell'attività sportiva esercitata dall'associazione sportiva dilettantistica, potendo le stesse essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio di dette attività, le prestazioni stesse non rientrano nel richiamato art. 148 comma 3 e pertanto dovranno essere assoggettate ad imposta.</i></p> <p><i>L'art. 4 del DPR 633/72 e l'art. 148 comma 4 del TUIR individuano delle attività che sono in ogni caso commerciali.</i></p> <p><i>Tra esse:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;</i> <i>– erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;</i> <i>– gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;</i> <i>– gestione di spacci aziendali e di mense;</i> <i>– somministrazione di pasti;</i> <i>– prestazioni di trasporto e di deposito;</i> <i>– organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici;</i>

- prestazioni alberghiere e di alloggio;
- prestazione di servizi portuali ed aeroportuali;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni;
- pubblicità commerciale.

La Circolare n. 124 del 12 maggio 1998 ha confermato, il carattere commerciale dell'attività di somministrazione di alimenti o bevande nei bar interni ai circoli ricreativi, anche se svolta nei confronti dei propri associati, in tutte le fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 148, comma 5, del TUIR.

L'articolo 25 della Legge 133/1999 ha previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, la possibilità di effettuare attività de-commercializzate che non concorrono quindi alla formazione del reddito imponibile. In particolare, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore ad Euro 51.645,69, non rientrano nel reddito imponibile:

- a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;*
- b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione*

Ne consegue che costituiscono reddito imponibile delle associazioni in argomento la parte dei proventi eccedenti l'importo di Euro 51.645,69, i proventi derivanti da attività o da raccolte di fondi che non abbiano il carattere di occasionalità e saltuarietà, ovvero i proventi conseguiti oltre l'ambito delle due manifestazioni per periodo di imposta.

La Circolare del 08/03/2000 n. 43 elenca a titolo esemplificativo fra gli anzidetti proventi quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, dalla vendita di materiali sportivi, di gadgets pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie ecc. Le raccolte di fondi possono realizzarsi anche attraverso la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato.

25. ATTIVITA' ISTITUZIONALE/ COMMERCIALE	Approfondimento su contributi pubblici, nei diversi casi (in presenza di rapporto sinallagmatico, fondo perduto, in convenzione)
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>Secondo l'art. 143, comma 3, lett. b), del Tuir non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.</i></p> <p><i>La Circolare 124/1998 rappresenta che la norma, facendo riferimento in generale ai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'ente, non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi. Si deve ritenere, pertanto, che rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono natura di corrispettivi.</i></p> <p><i>Non rientrano pertanto nella sfera impositiva Ires i contributi erogati dagli enti pubblici per le attività istituzionali quando legati ad attività in relazione alle quali l'associazione percepisce esclusivamente introiti di natura istituzionale.</i></p> <p><i>Ai fini dell'applicazione del regime agevolativo previsto dalla Legge 398/91, si ritiene non concorrano nella determinazione del plafond i contributi pubblici finalizzati allo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali, dal momento che, secondo l'art. 143 comma 3 del TUIR, tali entrate non concorrono alla formazione del reddito quindi non possono essere annoverati fra i proventi commerciali. Rientrano invece nel calcolo di tale limite i contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l'esercizio dell'attività commerciale.</i></p> <p><i>Ai fini Iva, la Circolare n. 34/2013 ha chiarito che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.</i></p> <p><i>Per effetto del secondo comma dell'art. 28 del DPR 600/73 sono assoggettati a ritenuta d'acconto nella misura del 4% i contributi destinati allo svolgimento di attività commerciali, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, corrisposti da Regioni, Province, Comuni e altri enti pubblici e privati, alle associazioni sportive dilettantistiche. L'articolo 90 della Legge 289/2002 ha stabilito che il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di</i></p>

acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

26. COMPENSI	Adempimenti formali (ricevute, liberatorie, ecc.); rapporto tra rimborsi forfettari, piè di lista, compensi
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>Il rimborso a piè di lista si differenzia dal rimborso forfettario, in quanto il percipiente, per ottenere il rimborso, deve predisporre, alla fine della trasferta, una <u>distinta analitica delle spese sostenute</u> (spese di viaggio, di trasporto, di vitto e alloggio) a cui allegherà tutti i giustificativi di spesa necessari per il rimborso. Il compenso, invece, rappresenta il corrispettivo che uno riceve per una prestazione svolta.</i></p> <p><i>Per quanto di interesse in questa sede, si evidenzia che i rimborsi a piè di lista (cioè i rimborsi analitici documentati) non costituiscono reddito, mentre quelli forfettari possono costituire reddito al pari del compenso. Dal punto di vista documentale, è necessario che il rimborso a piè di lista sia analitico, in quanto deve evidenziare le singole voci di spesa (trasporti, vitto, alloggio, ecc.), le quali devono essere anche documentate. Inoltre, è utile precisare che tali spese devono essere sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente, mentre è irrilevante la sede dell'organismo erogatore (Risoluzione n. 38/E dell'11/04/2014).</i></p> <p><i>Un discorso a parte meritano le indennità chilometriche, le quali per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfettarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.</i></p> <p><i>Dette indennità non concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate e sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale mentre se le prestazioni sono effettuate all'interno del territorio comunale o, comunque, se le spese non sono documentate le indennità non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di € 7.500, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfettari, i premi ed i compensi percepiti.</i></p> <p><i>Per soddisfare il requisito di prestazioni da "effettuare fuori dal territorio comunale" occorre riferirsi al luogo di residenza/dimora abituale del soggetto percettore dell'indennità chilometrica.</i></p> <p><i>Per quel che riguarda i compensi si rimanda alla risposta al quesito n.28.</i></p>

27. COMPENSI	Ai soci/dirigenti: se e quando possono configurare distribuzione mascherata di utili
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>Al fine di verificare il rispetto del divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, si dovrà fare riferimento ai criteri stabiliti per le ONLUS, di cui all'art. 10, comma 6, D.lgs n. 460/1997). Tale norma, in particolare, alla lett. b), dispone che costituisce in ogni caso distribuzione indiretta di utili "l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale".</i></p> <p><i>La successiva lett. c) stabilisce che si considera "in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione (...) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni".</i></p> <p><i>La lett. e) dello stesso comma 6 dell'articolo 10 citato prevede che costituisce distribuzione indiretta di utili anche "la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche".</i></p> <p><i>Con la Risoluzione n. 9 del 25 gennaio 2007 è stato precisato che va accertato se il cumulo di più compensi in capo allo stesso socio o associato consenta, di fatto, di aggirare i limiti quantitativi previsti da ciascuna fattispecie dell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460 del 1997, tenuto conto dell'entità delle erogazioni complessivamente corrisposte (compresi i compensi che non concorrono a formare il reddito).</i></p>

28.COMPENSI	I compensi (sotto i 7500 e quelli fino a 28 mila euro) come rilevano ai fini ISEE, famigliari a carico, assegni famigliari
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>Le detrazioni di imposta per figli a carico spettano a condizione che questi ultimi possiedano un reddito complessivo annuo non superiore a 2.841,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, del Tuir). Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciuto dal Coni o dagli enti di promozione sportiva sono considerati redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera m, del Tuir). Tali somme sono esenti da imposta, cioè non concorrono a formare il reddito imponibile Irpef del percettore fino al limite annuo di 7.500 euro; sui successivi 20.658,28 euro viene operata una ritenuta a titolo di imposta, con aliquota del 23%, mentre sulle somme eccedenti l'importo complessivo di 28.158,28 euro viene operata una ritenuta a titolo d'acconto, sempre con aliquota del 23 per cento. Poichè ai fini della detrazione per familiari a carico non rilevano i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, i compensi corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche fino a 28.158,28 euro non rientrano nel calcolo del reddito complessivo.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) e la spettanza degli assegni famigliari, non essendo di competenza dell'Agenzia delle Entrate, non è possibile fornire una risposta in merito.</i></p>

29. ATTIVITA' ISTITUZIONALE/ COMMERCIALE	Come rilevano ai fini delle dirette e Iva la cessione di un atleta fra ASD, fra ASD e società professionistica; come rileva fiscalmente l'indennità di formazione
	<p>RISPOSTA:</p> <p><i>Nel caso di trasferimento di un atleta tra ASD, se la somma viene riconosciuta a fronte di una obbligazione (nel caso specifico l'obbligazione a rilasciare il nulla osta al nuovo tesseramento), esistono i presupposti di un'operazione di natura commerciale e pertanto, in quanto tale, imponibile ai fini delle imposte dirette e assoggettabile ai fini Iva (con emissione di fattura). Qualora l'associazione abbia optato per la Legge 398/1991, l'Iva andrà versata al 50% e la somma percepita costituirà plusvalenza tassabile.</i></p> <p><i>Nel caso di trasferimento di un atleta da ASD a Società Sportiva Professionistica e di corresponsione del cosiddetto "premio di addestramento", l'articolo 3 della Legge 398/1991 prevede che il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dalle associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti che svolgono attività sportive dilettantistiche (soggetti indicati all'articolo 1 della sopra citata Legge), non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi. Nel caso in cui l'ASD sia in regime di contabilità ordinaria o semplificata il premio, viceversa, concorre alla formazione dell'imponibile.</i></p> <p><i>Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti sono imponibili ai fini Iva mentre il premio di addestramento e formazioni tecnica, a cui può essere equiparata fiscalmente l'indennità di formazione, rientra nel regime di esenzione Iva</i></p> <p><i>L'art. 4 della Legge 398/1991 prevede che "le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento."</i></p> <p><i>Ai fini Iva, la Circolare 37/E del 20 dicembre 2013, nel rispondere ai quesiti emersi nel corso delle riunioni del Tavolo Tecnico tra Agenzia delle Entrate e Federazione Italiana Giuoco Calcio e Leghe Nazionali Professionisti, ha rilevato, preliminarmente, che tra le erogazioni premiali previste dalla normativa di settore, l'unica fattispecie per la quale è espressamente stabilito il trattamento fiscale è costituita dal "premio di addestramento e formazione tecnica" in favore della società o associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. In particolare, l'art. 15 della legge n. 91 del 1981 stabilisce che le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica sono equiparate alle operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972. Il medesimo trattamento fiscale può trovare applicazione in relazione alle somme</i></p>

corrisposte a titolo di “premio di preparazione”, di “premio alla carriera” e di “indennità di formazione” in quanto si tratta di erogazioni premiali assimilabili al “premio di addestramento e formazione tecnica”, in quanto tendono a garantire lo sviluppo e il sostegno economico delle società (dilettantistiche) impegnate nella formazione giovanile dei calciatori.

30. SPESOMETRO**Chi è obbligato, quali adempimenti, caso dei costi promiscui?****RISPOSTA:**

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 184182 del 22 dicembre 2010 è stata data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila, introdotto dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e sono stati individuati i soggetti obbligati alla comunicazione, l'oggetto della comunicazione, i relativi elementi ed i termini di trasmissione, oltre che le relative modalità.

L'obbligo di comunicazione telematica si estende a tutti i soggetti passivi, i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, relativamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, superano la soglia dei 3.000 euro, al netto dell'imposta applicata e, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, la soglia di 3.600 euro, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto,

*Sono tenute a tale adempimento anche le associazioni sportive dilettantistiche **con partita IVA**, limitatamente, però, alle operazioni effettuate e registrate **nell'ambito dell'attività commerciale**, a prescindere dal regime contabile adottato.*

L'obbligo anche per tale tipologia di enti è stato specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011, con la quale è stato chiarito che tra i soggetti obbligati rientrano anche "gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972".

L'Agenzia delle Entrate in risposta alle FAQ sull'argomento, prot. n. 9366/2014 del 23/01/2014, ha chiarito che, nel caso in cui le fatture passive si riferiscano ad acquisti relativi sia alle attività istituzionali che a quelle commerciali, l'obbligo si ritiene assolto con l'invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.

Qualora per l'associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all'attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l'attività istituzionale, è possibile comunicare l'intero importo della fattura.

Si evidenzia che le spese relative alle utenze (elettricità, gas, acqua, telefono), che per gli enti non commerciali potrebbero rappresentare la più diffusa ipotesi di oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione (vd., Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, par. 4.1).